



La sanzione si riferisce alla mancanza (anche) di una richiesta del malato

Ma la terapia farmaceutica può essere aggiornata senza visita

di **Antonio Pulatti**

Il medico convenzionato che prescrive medicine a pazienti sconosciuti, non visitati ed a loro insaputa commette il reato di falso ideologico in certificati o in autorizzazioni amministrative.

Questa almeno è l'interpretazione che del caso in esame dà la Cassazione nella sentenza 34814/01 depositata il 26 settembre. Con essa ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, quale medico addetto all'assistenza di base, avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello dell'Aquila, per falsità ideologica.

L'articolo 480 Cp, infatti, prevede che «il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni».

Al medico ricorrente, nella specie, venivano in primo grado contestati i reati di cui agli articoli 110, 81 e 480 Cp per avere rilasciato prescrizioni di medicinali a pazienti che non ne avevano fatto richiesta, non erano a conoscenza delle relative ricette e non avevano bisogno dei medicinali prescritti, e articoli 110, 81 e 640 Cp poiché, con l'artificio costituito dall'apposizione del bollino di

esenzione dal pagamento su ricette intestate ad altri soggetti, procurava a tutti le relative medicine. Condannato in primo grado, proponeva appello dinanzi alla Corte dell'Aquila, che lo assolveva dal reato di truffa di cui all'articolo 640 Cp per non avere commesso il fatto e rideterminava la pena per il reato di falso ideologico la cui condanna, in buona sostanza, veniva confermata. Avverso detta condanna proponeva ricorso alla Suprema corte precisando che le prescrizioni erano state fatte tramite il medico, già convenzionato, di cui aveva preso il posto, e pertanto non conosceva gli ammalati né le loro patologie e non sapeva che le ricette non erano state richieste.

La Corte, nel dichiarare manifestamente infondati i motivi di ricorso ha precisato che il certificato con il quale il medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale pubblico, prescrive un farmaco al proprio assistito, è atto destinato a provare che è stata effettuata la visita dello stesso e, contestualmente, attesta che il paziente ne ha necessità ed ha diritto a fruire del servizio farmaceutico, consentendone l'esercizio. Ne deriva che la prescrizione di medicine a pazienti sconosciuti, non visitati ed a loro insaputa, comporta la commissione del reato di cui all'articolo 480 Cp, che si concretizza nella lesione della fede pubblica, essendo soggettivamente sufficiente la semplice coscienza e volontà della difformità tra atto e realtà,

non rilevando altre situazioni quali l'ignoranza e l'eventuale errore.

La sentenza non entra nel merito dei presupposti per darsi luogo alla pronuncia di condanna nel caso di specie, e cioè la qualità di pubblico ufficiale del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (vedi Cassazione, sezione seconda, 29 maggio 1981; Id sezione quinta, 4 giugno 1982; Id sezione quinta, 1 ottobre 1982) e la natura della prescrizione che viene assimilata ad un certificato o ad una autorizzazione amministrativa.

Infatti, già con sentenza 6752/88, le Sezioni unite della medesima Corte stabilivano che «il medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, nell'esercizio delle relative funzioni, pubblico ufficiale».

La stessa sentenza, non ricomprendendo le ricette tra gli atti pubblici - ritenendo che le stesse avessero natura di certificato per la parte ricognitiva di diritto dell'assistito all'erogazione di medicinali e natura di autorizzazione amministrativa nella parte in cui consentono all'assistito l'esercizio del diritto di fruire del servizio farmaceutico nazionale - concludeva ritenendo che «la falsità ideologica commessa nelle dette ricette va ricompresa nell'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 480 Cp». Sul punto infatti era sorto contrasto: teso che la prescrizione rilasciata dal medico convenzionato era stata considerata equiparabile ad un atto pubbl



Puliatti - Il falso in certificazione del medico



(Cassazione, sezione quinta, 15 ottobre 1987; Cassazione, sezione seconda, 11 luglio 1984).

La sentenza che si commenta ha invece qualificato il certificato - con il quale il medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale pubblico prescrive un farmaco ad un proprio assistito - come un «atto destinato a provare che è stata effettuata la visita dello stesso e, contestualmente, attesta che il paziente ne ha necessità ed ha diritto a fruire del servizio farmaceutico, consentendone l'esercizio».

Ma se così è, e quindi il certificato è destinato a provare che è stata effettuata la visita del paziente, sembrerebbe ricorrere nel caso di specie l'ipotesi di reato di cui all'articolo 479 Cp, in quanto il medico che attesti falsamente di avere egli stesso compiuto una prestazione in realtà mai avvenuta, risponde di falso in atto pubblico (Cassazione, sezione quinta, 28 aprile 1988). La Corte, pur qualificando il certificato in modo parzialmente diverso da quanto invece fatto dalle sezioni unite della medesima Corte, e quindi lasciando uno spazio aperto per la sua qualificazione come atto pubblico, giunge alle medesime conclusioni cui la stesse sezioni unite erano giunte: nel caso di specie ricorre solo una ipotesi di falso ideologico in certificati o autorizzazioni amministrative proprio in virtù del mancato riconoscimento della qualifica di atto pubblico al certificato, o ricetta, in oggetto.

Se alla prescrizione fosse stata invece riconosciuta esplicitamente la natura di atto pubblico, l'ipotesi di reato sarebbe stata quella, più grave, di cui all'articolo 479 Cp, che prevede l'applicazione delle pene di cui all'articolo 476 Cp (reclusione da uno a sei anni).

Di contro, se il medico in questione fosse stato considerato esercente un

servizio di pubblica necessità, l'ipotesi di reato sarebbe stata quella, più lieve, di cui al successivo articolo 481 Cp, che prevede la pena alternativa della reclusione fino ad un anno ovvero la multa da lire centomila a lire un milione. Ma sul punto la Corte non si è assolutamente attardata a motivare, segno del

fatto che la qualifica di pubblico ufficiale attribuita al medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale è ormai consolidata e non suscettibile di ulteriori interpretazioni.

A tale ultimo proposito corre comunque obbligo avanzare un dubbio sulla qualifica rivestita dal medico convenzionato che, secondo alcuni autori, sarebbe in realtà un esercente un servizio di pubblica necessità (vedi Ambrosetti in Giur. it. 1989, pag. 174).

Ricordiamo infatti che, se dovessimo assimilare l'attività svolta dal medico convenzionato - ricordiamo che si tratta infatti di un rapporto di parasubordinazione e non di impiego; svolto peraltro al di fuori delle aziende sanitarie e con una retribuzione quantificata sulla base delle scelte e non predefinita - a quella svolta dai liberi professionisti, la prescrizione di medicine non può essere considerata una certificazione fidefacente.

La sentenza in oggetto ha sanzionato delle ipotesi ben particolari; non la semplice prescrizione medica in assenza del paziente, ma il fatto che la prescrizione sia avvenuta in assenza di una richiesta del paziente stesso, mai conosciuto e visitato dal medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. La precisazione di dette ultime circostanze da parte della Corte, lascerebbe intendere che non necessariamente ogni prescrizione che non sia direttamente richiesta e ritirata dal paziente e non sia

preceduta da una visita, possa integrare gli estremi del reato in parola.

Detta ipotesi peraltro è espressamente contemplata dalla vigente convenzione per l'area della medicina generale di cui al Dpr 270/00 pubblicata su Guri 230/00 So, che all'articolo 36 comma 2 prevede che «il medico può dar luogo al rilascio della prescrizione farmaceutica anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente». Anzi la formulazione oggi usata è ancor più ampia di quella già prevista dal medesimo articolo della precedente convenzione (Dpr 484/96) secondo cui «il medico può dar luogo al rinnovo della prescrizione farmaceutica anche in assenza del paziente, quando a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente».

Orbene, nonostante l'ampliamento delle possibilità riconosciute al medico di

base («rilascio» a fronte di un mero «rinnovo»), non sembra che le ipotesi prospettate nella sentenza in commento possano rientrare tra quelle contrattualmente previste. Né è possibile immaginare che la Suprema Corte abbia voluto censurare ogni prescrizione farmaceutica non preceduta da una visita; si pensi infatti alle patologie croniche di cui possono essere affetti i pazienti, già visitati e conosciuti, ovvero i periodi di epidemia influenzale in cui, stante l'impossibilità del paziente di spostarsi presso l'ambulatorio del medico, questi sarebbe costretto a visitare i pazienti stessi al loro domicilio senza poter probabilmente provvedere a tutte le visite.

Il monito della Suprema Corte è comunque palese; le prescrizioni devono essere oculate e necessarie. Non a caso la sentenza contiene un preciso riferimento alle effettive necessità del paziente ed al suo diritto di usufruire del servizio farmaceutico.

... considerati anche
... esercenti di servizi
... di pubblica necessità